

"AP. A"

**ACCORDO FINALIZZATO AI VIAGGI GRATUITI DEGLI APPARTENENTI AI VIGILI DEL  
FUOCO E CAPITANERIA DI PORTO - GUARDIA COSTIERA A BORDO TRENO DEI  
TRENI REGIONALI NELL'AMBITO DEI CONFINI GEOGRAFICI DELLA  
REGIONE ABRUZZO**

fra

**Trenitalia S.p.A.** – società con socio unico soggetta al potere di direzione e coordinamento della società Ferrovie dello Stato S.p.A. – con sede legale e amministrativa in Roma, Piazza della Croce Rossa n. 1, Codice Fiscale e Partita IVA 05403151003, capitale sociale Euro 1.607.137.500,00 interamente versato, iscritta al Registro delle Imprese di Roma al n. 05403151003, iscritta al R.E.A. al n. 883047, per la quale interviene nel presente atto, nella sua qualità di Responsabile della Direzione Regionale Abruzzo, la [redacted] in virtù dei poteri al medesimo conferiti con procura a rogito notaio [redacted]; (di seguito, per brevità, denominata "Trenitalia")

e

**Regione Abruzzo**, in qualità di titolare del servizio di trasporto pubblico ferroviario di interesse regionale e locale, con sede legale a L'Aquila (AQ) in via Leonardo Da Vinci n. 6, Codice Fiscale 80003170661, rappresentata da [redacted] Direttore del Dipartimento Infrastrutture e Trasporti pro-tempore, che interviene ed agisce in qualità di Direttore Generale, (di seguito, per brevità, denominata "Regione")

e

**Ministero della Difesa- Marina Militare- Corpo delle Capitanerie di Porto**, con sede in [città-indirizzo], per il quale interviene nel presente atto il Dott. [nome] [cognome], [servizio-ruolo] per la Regione [regione];

e

**Ministero dell'Interno-Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco [regione]**, con sede in [città-indirizzo], per il quale interviene nel presente atto il Dott. [nome] [cognome], [servizio-ruolo] per la Regione [regione];

tutte congiuntamente indicate come "Parti" e, disgiuntamente, come "Parte".

**Premesso che**

- Trenitalia, società che esercita attività di trasporto ferroviario passeggeri in forza di licenza del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, gestisce i servizi di trasporto pubblico ferroviario nella Regione Abruzzo in virtù dell'Atto di Rinnovo del Contratto di Servizio per gli anni 2015-2023, stipulato in data 27/10/2016 (di seguito solo "Contratto di Servizio");

- nel Contratto di Servizio, di cui al punto precedente, all'art. 13 comma 2 si conviene che la Regione Abruzzo corrisponda direttamente a Trenitalia l'integrale compensazione delle quote per i mancati introiti tariffari derivanti da gratuità stabilite da vigenti normative, nonché da altre eventualmente emanate successivamente alla stipula dello stesso;
- con L.R. 23 aprile 2021, n.8, recante all'Art.17 modifiche alla L.R. 7/2015, ha stabilito che per le finalità di cui all'art. 1 della stessa L.R. 7/2015, possono essere stipulate specifiche intese Vigili del Fuoco e Capitaneria di Porto-Guardia Costiera per disciplinare le forme e le modalità con cui sono assicurate la presenza e la circolazione a bordo dei mezzi del trasporto pubblico regionale
- con D.G.R. n. 35 del 26.01.2021, ha stabilito la copertura economica per l'anno 2021 riconosciuta a Trenitalia (pari ad € 550.000,00)
- la Regione, competente in materia tariffaria, ha disposto la gratuità per i corpi dei Vigili Del Fuoco e della Capitaneria Di Porto-Guardia Costiera all'interno dei propri confini territoriali amministrativi, come definiti al successivo art. 2 della presente convenzione operativa, secondo quanto previsto dalle precedenti DGR e, al riguardo, ripiana trimestralmente a Trenitalia l'importo dei minori introiti derivanti dalla gratuità. Atteso che non sarà possibile una rendicontazione puntuale per ogni attestazione a bordo, l'importo della compensazione spettante a Trenitalia sarà definito valorizzando ogni attestazione al valore del prezzo medio del biglietto emesso in Abruzzo, per l'anno 2021 pari a 3,30 euro + 10% IVA; Trenitalia fatturerà l'importo entro i successivi 15 giorni dal trimestre di riferimento. Nel Conto Economico Regionale tali importi saranno considerati alla voce "Ricavi da traffico";
- la gratuità di cui alla presente convenzione sarà concessa ai corpi dei Vigili Del Fuoco e della Capitaneria Di Porto - Guardia Costiera nei limiti delle risorse finanziarie disponibili (DGR n. 227 del 22 aprile 2021) e, a tal riguardo, la Regione si impegna a verificare l'approssimarsi del suddetto limite finanziario e ad informare tempestivamente Trenitalia in merito. In particolare, per consentire alla Regione di comunicare l'anticipata cessazione della validità della presente convenzione per il caso di raggiungimento del limite dello stanziamento, Trenitalia si impegna a trasmettere mensilmente un report relativo al numero dei viaggiatori appartenenti ai suddetti corpi trasportati. Resta fermo che in ogni caso la Regione dovrà garantire a Trenitalia l'integrale compensazione dei mancati introiti tariffari in relazione alle gratuità già comunque accordate;

### **Tutto ciò premesso**

tra le Parti, come sopra rappresentate, si conviene e si stipula quanto segue:

#### **Art. 1**

##### **(Premesse)**

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto (di seguito "accordo").

#### **Art. 2**

##### **(Oggetto e finalità)**

L'accordo disciplina i viaggi gratuiti degli appartenenti ai Vigili del Fuoco e Capitaneria di Porto-Guardia Costiera che viaggiano in divisa, a bordo dei servizi ferroviari regionali in seconda classe e per le relazioni interamente comprese nell'ambito della regione Abruzzo. L'accordo non si estende agli appartenenti ad altri corpi ovvero ad altre tipologie di treni né oltre il confine regionale.



Non è ammesso il cambio classe.

L'ambito di efficacia del presente accordo è determinato dalle stazioni di confine:

- Vasto-San Salvo (linea Pescara-Teroli)
- Alba Adriatica-Nereto-Controguerra (linea Pescara-S. Benedetto d. T.)
- Oricola-Pereto (linea Pescara-Roma)
- Sella di Corno (linea Sulmona -Rieti)
- Ridotti-Collepiano (linea Avezzano-Cassino)

### **Art. 3**

#### **(Modalità di ammissione al treno)**

Gli operatori dei Vigili del Fuoco e Capitaneria di Porto in divisa d'ordinanza, prima della salita a bordo treno devono inderogabilmente segnalare, di propria iniziativa, la loro presenza al Personale di Accompagnamento e consegnare il modulo previsto (All.2 al presente accordo) debitamente compilato in tutte le sue parti, pena la non validità dello stesso ed esibire la tessera di riconoscimento personale, devono inoltre comunicare la posizione occupata durante il viaggio.

Il mancato rispetto dei requisiti di accesso previsti al capoverso precedente, comporta che l'operatore dei Vigili del Fuoco o Capitaneria di Porto-Guardia Costiera è da considerarsi sprovvisto di regolare titolo di viaggio e pertanto da regolarizzare in base alla normativa vigente.

### **Art. 4**

#### **(Obblighi di comunicazione dell'iniziativa)**

Il Ministero della Difesa-Marina Militare-Corpo delle Capitanerie di Porto e il Ministero dell'Interno-Corpo dei Vigili del Fuoco si impegnano a comunicare a tutti i propri Uffici/Comandi interessati di quanto previsto dal presente accordo.

### **Art. 5**

#### **(Trattamento dei dati personali - artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679)**

##### *Finalità del trattamento e base giuridica*

Nel corso dello svolgimento delle attività connesse all'esecuzione del presente Accordo, ciascuna delle Parti tratterà dati personali riferibili a dipendenti e/o collaboratori dell'altra Parte, motivo per il quale ciascuna di esse si impegna a procedere al trattamento di tali dati personali in conformità alle disposizioni di cui al Regolamento UE 2016/679 e al D.Lgs. 196/2003, così come modificato dal D.Lgs. 101/2018, in materia di protezione dei dati personali, nonché a tutte le norme di legge di volta in volta applicabili.

Le Parti si impegnano a condurre le attività di trattamento di dati personali sulla base dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e riservatezza degli interessati, e solo ed esclusivamente per la finalità di esecuzione del presente Accordo, (Base giuridica: Contrattuale), nonché degli eventuali obblighi di legge (Base giuridica: Legale).

##### *Tipologie di dati personali*

I dati personali raccolti nell'ambito dell'esecuzione del presente Accordo rientrano nelle seguenti categorie:

- Dati Comuni acquisiti direttamente dal contraente o dai dipendenti del contraente: dati anagrafici, dati di contatto (PEC, e-mail, contatti telefonici),

I predetti dati saranno trattati con supporti informatici e cartacei in modo da garantire idonee misure di sicurezza e riservatezza.

*Dati di contatto di Titolari e DPO*

Per l'esecuzione del presente Accordo i riferimenti dei Titolari del trattamento e dei rispettivi Data Protection Officer (DPO) sono:

*Per Trenitalia S.p.A.*

Titolare del trattamento è Trenitalia S.p.A., rappresentata dall'Amministratore Delegato, contattabile all'indirizzo mail titolaretrattamento@trenitalia.it, con sede legale in Roma (RM) - Piazza della Croce Rossa, 1.

Il Data Protection Officer è contattabile all'indirizzo mail protezionedati@trenitalia.it.

*Per Regione Abruzzo*

Titolare del trattamento è la Regione Abruzzo, con sede legale in L'Aquila (AQ), Via Leonardo Da Vinci n. 6.

Il Data Protection Officer è contattabile all'indirizzo mail dpo@regione.abruzzo.it.

*Per il Ministero della Difesa-Marina Militare-Corpo delle Capitanerie di Porto*

Titolare del trattamento è .....con sede legale in ....., via.

Il Data Protection Officer è contattabile all'indirizzo mail.

*Per il Ministero dell'Interno-Corpo dei Vigili del Fuoco*

Titolare del trattamento è il ....., con sede legale in ..... via .....

Il Data Protection Officer è contattabile all'indirizzo mail.

*Conservazione dei dati*

I dati personali raccolti nell'ambito di cui al presente Accordo saranno trattati da ciascuna delle Parti limitatamente al periodo di tempo necessario al perseguimento delle finalità di cui sopra. Nel caso in cui esigenze di tipo contabile/amministrativo ne richiedano la conservazione per periodi più estesi, gli stessi saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a 10 anni dalla scadenza del presente Accordo.

*Diritti degli Interessati*

Il Regolamento UE 2016/679 (artt. da 15 a 23) conferisce agli interessati l'esercizio di specifici diritti. In particolare, in relazione al trattamento dei propri dati personali, gli interessati hanno diritto di chiedere l'accesso, la rettifica, la cancellazione, la limitazione, l'opposizione e la portabilità; inoltre possono proporre reclamo, nei confronti dell'Autorità di Controllo, che in Italia è il Garante per la Protezione dei Dati Personali. A tal proposito, ciascuna delle Parti si impegna a garantire l'esercizio di tali diritti da parte degli interessati. Dichiaro, inoltre, espressamente di aver debitamente informato i propri dipendenti e/o collaboratori ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679.

## Art. 6

### (Trattamento dei dati personali degli appartenenti ai Vigili del Fuoco e Capitanerie di porto tramite il modulo di presentazione)

*Accordo di Data Protection Titolare - Responsabile*

Considerato che le attività di gestione dei moduli di presentazione previste nel presente Accordo comportano il trattamento di dati personali da parte di Trenitalia (Responsabile del Trattamento) per conto di Regione Abruzzo (Titolare del Trattamento), i diritti e gli obblighi di Titolare e Responsabile vengono disciplinati dalle Parti tramite specifico Accordo Data Protection ai sensi dell'art. 28 del GDPR (General Data Protection Regulation – Reg. UE 2016/679), che si allega al presente Accordo (Allegato n.1) e che costituisce parte integrante dello stesso.

I dati personali degli appartenenti ai Vigili del Fuoco e/o Capitaneria di Porto-Guardia Costiera che effettuano la registrazione con l'apposita modulistica, saranno trattati per le finalità e con le modalità indicate nella specifica informativa sulla protezione dei dati personali che si allega al presente Accordo.

**Art. 7**  
**(Durata)**

Il presente accordo avrà validità dal .././..... fino a quando tale gratuità sarà finanziata e ripianata dalla Regione Abruzzo e, comunque, non oltre la data del .././.....

A tal fine, Trenitalia comunicherà prontamente al comando dei Vigili Del Fuoco e/o Capitaneria Di Porto/Guardia Costiera eventuali determinazioni della Regione Abruzzo in merito al raggiungimento del predetto limite finanziario di cui alla DGR n. 227 del 22 aprile 2021.

**Art. 8**  
**(Risoluzione)**

Nell'ipotesi in cui Trenitalia non fosse più affidataria del Contratto di Servizio con la Regione Abruzzo oppure quest'ultima non garantisca, nell'ambito del Contratto di Servizio, il ripianamento dei minori introiti derivanti dalla presente gratuità, Trenitalia si riserva la facoltà di risolvere il presente accordo, con un preavviso di almeno 20 giorni ai comandi dei corpi firmatari della presente Convenzione firmatarie e senza nulla dovere alle stesse in termini economici.

**Art. 9**  
**(Codice Etico)**

I Vigili del Fuoco, Capitaneria di porto-Guardia Costiera e la Regione operano nel rispetto delle norme contenute nei rispettivi codici deontologici e regolamenti disciplinari/ordinamentali.

Dette norme, seppur non allegate al presente accordo, ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

Trenitalia si impegna a rispettare il "Codice Etico del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane", pubblicato, in lingua italiana ed inglese, sul sito internet [www.fsitaliane.it](http://www.fsitaliane.it).

Detto Codice Etico, seppur non allegato al presente accordo, ne costituisce parte integrante e sostanziale.

In caso di violazione di una qualsiasi delle norme contenute nei predetti Codici, regolamenti disciplinari/ordinamentali la Parte/le Parti non inadempiente/i avrà/avranno il diritto di risolvere il presente accordo ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., fatto salvo in ogni caso ogni altro rimedio di legge.

Le Parti dichiarano altresì che detti Codici sono ispirati ai medesimi principi.

**Art. 10**  
**(Controversie, Foro competente e diritto applicabile)**

Non è ammessa la competenza arbitrale. Tutte le controversie comunque derivanti dal presente accordo saranno deferite, in via esclusiva, alla competenza del Foro di Roma. Il presente rapporto contrattuale è regolato dal diritto italiano.

**Art. 11**  
**(Clausola di riservatezza)**

I Vigili del Fuoco, Capitaneria di Porto-Guardia Costiera e la Regione si impegnano a mantenere riservati e a non divulgare a terzi qualsiasi informazione riguardante le condizioni e i termini dell'accordo. Inoltre, i Vigili del Fuoco, Capitaneria di Porto e la Regione si impegnano a mantenere riservati, a non rivelare a terzi e a non usare in alcun modo, per motivi che non siano attinenti all'esecuzione dell'accordo, le informazioni relative a fatti, atti

e programmi di Trenitalia che vengono messi a loro disposizione o di cui vengano a conoscenza in occasione dell'accordo stesso.

L'obbligo della riservatezza sarà vincolante per tutta la durata dell'accordo e, successivamente, fino a quando le informazioni non siano divenute di dominio pubblico.

#### Art. 12

#### (Clausola fiscale)

La presente scrittura privata non autenticata è esente da registrazione fino al caso d'uso ai sensi dell'articolo 5 comma 2 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.

Pescara li, ../../.....

**Trenitalia S.p.A.**

[Redacted signature]

\_\_\_\_\_

**Regione Abruzzo**

[Redacted signature]

\_\_\_\_\_

**Ministero della Difesa - Marina Militare -  
Capitanerie di Porto**

(Dott. ....)

\_\_\_\_\_

**Ministero dell'Interno - Corpo dei Vigili del Fuoco**

(Dott. ....)

\_\_\_\_\_

Giuseppe Rago Foggia 08/01/2000